



COMUNE DI TRENTO



B - Area ambientale e del territorio

B02 - Regolamento edilizio comunale

ALLEGATO 2

Testo coordinato.

Ottobre 2014

8. Ai fini delle distanze, i manufatti previsti al presente articolo costituiscono manufatti accessori, ai sensi delle specifiche disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale. Tali manufatti inoltre non rilevano ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità o di utilizzazione previsti dal PRG.

9. Gli spazi aperti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti devono avere forma regolare ed essere pavimentati con superficie priva di discontinuità e del tipo antisdrucchiolo, di adeguata pendenza e risultare protetti da idonea mascheratura che sottragga alla vista i contenitori presenti all'interno.

Art. 61 - Camini e condotti

1. Negli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di restauro risanamento conservativo o ristrutturazione estesi all'intero edificio, qualsiasi prodotto di combustione (caldaie, scaldacqua unifamiliari, termocucine, stufe, forni a gas, fornelli, ecc.), nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica (bagni ciechi, cucine, cappe aspiranti, sistemi di ventilazione meccanica controllata) devono essere scaricati in copertura, mediante camini e condotti di idonea sezione, alla quota prevista dalle norme UNI vigenti.

2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli previsti al precedente primo comma, si applicano le medesime disposizioni sopra previste. Qualora per ragioni tecniche adeguatamente motivate in specifica relazione redatta da professionista abilitato, da allegare al titolo edilizio previsto dalla normativa vigente, non sia possibile lo scarico in copertura, è consentito lo scarico in parete, nel rispetto delle norme UNI vigenti esclusivamente per:

- scaldacqua unifamiliari;
- radiatori individuali;
- impianti di condizionamento a parete;
- aerazione dei servizi igienici e delle cucine domestiche.

3. I camini di scarico dei prodotti di combustione, qualora la loro quota di sbocco sia più bassa rispetto agli edifici limitrofi, devono rispettare una distanza minima pari a mt. 8 dalle pareti finestrate degli edifici limitrofi più alti.

Art. 62 - Riscaldamento e prescrizioni tecniche per il risparmio energetico

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento degli ambienti.

2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

3. Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

Articolo 61 bis - Manutenzione dei camini a combustibile solido

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica in materia di impianti termici, la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido deve essere effettuata secondo le modalità previste dal DPP 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg.

2. L'elenco dei soggetti che esercitano l'attività di spazzacamino è pubblicato sul sito Web del Comune ed aggiornato periodicamente.

3. Le operazioni relative alla manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione di cui al precedente comma 1 sono annotate in un apposito registro conforme al fac simile allegato al DPP 9 agosto 2012, n. 15-90/ Leg, dai soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 62 bis - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici

1. Negli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione estesa all'intero edificio relativi a edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui alla normativa vigente in materia. La previsione progettuale ed il relativo dimensionamento degli impianti diretti a soddisfare le previsioni sopra richiamate, va allegata alla relazione energetica prevista dalla normativa vigente.

2. - *abrogato* ⁽¹⁾

3. - *abrogato* ⁽²⁾

4. L'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà avvenire attraverso soluzioni tali da garantire un organico inserimento sia nell'architettura dell'edificio che nel paesaggio. Con apposito regolamento verranno stabiliti criteri comunali per l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici; fino all'approvazione di detti criteri, si applicano gli indirizzi della Provincia Autonoma di Trento.

5. Qualora gli interventi riguardino edifici con particolari vincoli di natura storico-artistica o documentaria, sono fatte salve le prescrizioni che il vincolo impone, anche in deroga alle disposizioni sopra previste. Sono escluse dal rispetto delle norme del presente articolo le tettoie aperte di qualsiasi dimensione.

Note

⁽¹⁾ L'obbligo previsto dall'art. 4, c. 22 del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 è stato abrogato dall'art. 11, c. 5, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

⁽²⁾ L'obbligo previsto dall'art. 4, c. 23 del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 è stato abrogato dall'art. 11, c. 5, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

Art. 63 - Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Gli edifici, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalla normativa di legge e regolamentare statale e provinciale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 64 – Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico

1. La costruzione di nuovi edifici ovvero la ristrutturazione degli edifici esistenti deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento relative al contenimento dell'inquinamento acustico.

A questo scopo alla domanda di concessione edilizia deve essere allegata la Relazione Acustica contenente:

- a) le misure di prevenzione dell'inquinamento acustico degli edifici, in conformità alle vigenti disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici;